



Federazione Gilda - Unams
Sede provinciale di Latina
via Picasso,32 tel fax 0773(600812 gildalatina@gmail.com)

MINISTERO dell' ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Viale Trastevere n. 76

00156 - ROMA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Dott M Novelli

Via Pianciani n. 32

00185 ROMA

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE

Dott ssa M. Calvosa

Via Legnano, n.34

04100 LATINA

REGIONE LAZIO

Assessorato alla Cultura,Spettacolo, Istruzione, Formazione e Lavoro

Dott ssa R Bellotto

Assessore Istruzione e Politiche per i Giovani

Dott ssa G Sentinelli

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA

PROVINCIA DI LATINA

Presidente A Cusani

Via A Costa ,1 04100 Latina

LATINA,17 giugno 2011

OGGETTO: Organici di diritto 2011/12 - Atto di invito e diffida

LA sottoscritta Giovannini Patrizia, nella qualità di coordinatrice provinciale della Federazione Gilda-Unams di Latina, rappresenta quanto segue:

La circolare n. 21 del 14.03.11, recante “Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/12” ha statuito i criteri e le regole di formazione degli organici di diritto per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Nella suindicata circolare sono state, in premessa, richiamate tutte le fonti normative che presiedono alla formazione degli organici **senza che fossero stati esplicitati i sovraordinati ed indefettibili principi fondamentali in materia di diritto all’istruzione e di servizi pubblici essenziali.**

A integrazione del citato quadro normativo, è opportuno ricordare le fonti primarie inderogabili e innegoziabili quali **l’art. 3 della Costituzione**, in tema di tutela del principio di uguaglianza; **l’art. 33 e 34 Cost.**, in tema di tutela della scuola statale quale luogo di formazione sociale sottoposta a norme di carattere generale preposta alla realizzazione del diritto all’istruzione che deve essere assicurato a tutti senza alcuna forma di discriminazione sociale, economica e territoriale; **l’art. 38 Cost.**, in materia di tutela degli inabili e dei minorati all’educazione e all’avviamento professionale; **l’art. 22 del CCNL 2006/09**, in materia di attività di educazione degli adulti nonché **dell’art. 1 del D.M. 25.10.2007**, in materia di competenze regionali per il riordino e la riorganizzazione dei “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”.

Alla riportata tutela di rango costituzionale devono aggiungersi quelle di livello sovranazionale a cui tutti gli Stati membri della Comunità europea e/o aderenti alle Convenzioni internazionali devono prestare ossequio.



Le suddette fonti tutelano, in modo specifico, il diritto all'istruzione, come espressamente richiamato:

- all'**art. 11 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea**, nella parte in cui ha statuito che: "1. *Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*";

- all'**art. 2 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20.03.1952**, nella parte in cui ha proclamato che: "Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

- nelle **conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO**, in materia di «Apprendimento in età adulta; una chiave per il XXI secolo», Amburgo 14-18 luglio 1997, nella quale è stato definito che l'educazione in età adulta è considerata come elemento propulsore della crescita personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini per cui deve strutturarsi in attività finalizzate all'arricchimento culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità professionale; che tali finalità possono essere raggiunte attraverso la promozione di una maggiore collaborazione tra scuola e comunità locale, il coinvolgimento del mondo del lavoro e dei partner sociali, il rapporto tra formazione generale e formazione professionale per l'inserimento nella vita attiva;

- all'**art. 24 della Convenzione delle nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, stipulata a New York il 13 dicembre 2006**, recepita con **legge 3 marzo 2009, n.18**, la quale, testualmente, ha disposto che:

1. "Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a tutti i livelli e offra, nel corso dell'intera vita, possibilità di istruzione finalizzate:

(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;

(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;

(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parti dovranno assicurare che:

(a) le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità e che bambini con disabilità non siano esclusi da una libera ed obbligatoria istruzione primaria gratuita o dall'istruzione secondaria sulla base della disabilità;

(b) le persone con disabilità possano accedere ad un'istruzione primaria e secondaria integrata, di qualità e libera, sulla base di eguaglianza con gli altri, all'interno delle comunità in cui vivono.

Nel caso concreto, nella provincia di LATINA sono stati effettuati gravissimi tagli:

- alle scuole **PRIMARIE**
- alle scuole **SECONDARIE SUPERIORI**

Negli ordini:

Della scuola dell'infanzia non si è confermata la situazione di fatto dello scorso anno;

Nella scuola media non si è potuto non considerare un risparmio in funzione dell'esubero dell'eccessivo esubero delle scuole secondarie superiori.

- Non si è potuto arginare seriamente il problema del recupero dei DOP nella scuola primaria e secondaria con un taglio superiore ai pensionamenti e alle possibilità di contenimento dell'esubero,
- nella scuola secondaria e si è tagliato per 139 posti, ben oltre il 50% in più rispetto ai pensionamenti;



Federazione Gilda - Unams

Sede provinciale di Latina

via Picasso,32 tel fax 0773(600812 gildalatina@gmail.com)

- non si è potuto concedere né mettere nelle condizioni di richiedere il tempo pieno nella misura adeguata alle esigenze anche nelle aree disagiate , *per tempo* in concomitanza con la formulazione dell'organico di diritto della scuola primaria ormai chiuso da maggio;
- non si è potuto garantire adeguato diritto allo studio nelle aree disagiate per la costituzione di pluriclassi ed eccesso di classi articolate ,

NON si potrà garantire situazioni di rispetto dei diritti sopra menzionati soprattutto rispetto allo studio dei ragazzi disabili con prime classi affollate o accorpate .

Non si potrà garantire in misura adeguata il diritto allo studio rispetto alle scelte di indirizzo della scuola superiore, si potrebbe indurre nella fattispecie a non garantire diritto alla scelta degli studi specie là ove sussistono offerte precise e singole.

Non potranno quindi che configurarsi nel fatto che classi affollate o sovradimensionate rispetto ai cardini della sicurezza e del diritto allo studio. In tutti gli ordini di scuola.

Pertanto, qualsivoglia taglio orizzontale agli organici e/o ipotesi di strutturazione di cattedre e classi in difformità dei richiamati principi fondamentali e criteri consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento agli alunni disabili ed ai corsi serali per adulti, sono gravemente illegittimi e lesivi dei diritti fondamentali degli alunni, delle famiglie, dei docenti, dei disabili e degli studenti lavoratori.

Tanto premesso lo scrivente, in nome e per conto della federazione che rappresenta.

INVITA E DIFFIDA

ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, della L.241/90 e s.m.i., nonché delle vigenti norme in materia di responsabilità dirigenziale, le SS.VV., ognuna per i provvedimenti di propria competenza, a ripristinare la legalità ai provvedimenti relativi agli organici di diritto 2011/12 con riguardo alle disposizioni inerenti alla formazione delle classi e delle cattedre, anche, e soprattutto, con riferimento agli invalicabili limiti dovuti alla presenza di soggetti disabili.

In difetto si adiranno le vie di legge ivi previste.

IL COORDINATORE PROVINCIALE

Prof.ssa Giovannini Patrizia